



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 9/CSAT del 31 ottobre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 ottobre 2019,
ha adottato la seguente decisione:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD MERCOGLIANO avverso C.U. n. 30 del 17.10.2019 – gara Mercogliano / Pro Sangiorgese del 12.10.2019 Campionato Regionale 1^ categoria girone D.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, da una attenta lettura del referto arbitrale si rileva che nell'impianto sportivo veniva esposto uno striscione contro tal Sibilia e che dal tenore stesso delle espressioni utilizzate, la dichiarata persona dovrebbe alla comunità avellinese, medesima comunità cui appartiene la società reclamante. Tale episodio ha indotto il GST a ritenere che la persona indicata sia un esponente di rilievo della Federazione proprio dell'avellinese e quindi ha irrogato la impugnata sanzione. Questa Corte non ritiene procedere a deduzioni o presunzioni non esplicitamente previste dalla vigente normativa; tuttavia però le espressioni riportate nello striscione, indipendentemente dal loro destinatario, sono di natura decisamente offensiva e diffamatorie e pertanto la società ospitante avrebbe dovuto provvedere all'immediata rimozione dello striscione, a prescindere da uno specifico ordine del DDG, che ad ogni modo ne aveva l'obbligo. Si precisa altresì che le società sono responsabili ai sensi dell'art. 6 comma 3 CGS dell'operato dei propri sostenitori e pertanto sono sanzionate per responsabilità oggettiva. Tenuto conto che non è provata l'identità della persona offesa, va dunque rimodulata per motivi di proporzionalità ed equità la sanzione irrogata dal giudice di prime cure così come si stabilisce in dispositivo. Si ordina la trasmissione della copia dell'intero fascicolo compreso la seguente delibera al CRA per eventuali determinazioni nei confronti del DDG. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rideterminare le sanzioni come segue: l'obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse e l'ammenda di euro 200,00 (duecento); nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 31 ottobre 2019,
ha adottato la seguente decisione:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.

Ricorso della società ASD PUTEOLANA 1902 avverso C.U. n. 34 del 24.10.2019 – gara Asd Puteolana 1902 / CsdS Afro Napoli United del 16.10.2019 Coppa Italia Dilettanti.

In via preliminare, questa Corte ritiene che il reclamo d'urgenza della società Puteolana 1902 é inammissibile in quanto la richiesta di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 74 CGS, può essere richiesto solo ed esclusivamente alla CSA, a livello Nazionale, avverso le decisioni del GS adottate a livello Nazionale. Pertanto, è da escludere la possibilità di reclamare in via di urgenza, agli Organi della Giustizia sportiva a livello Territoriale. Ciò premesso, dovendo questa Corte decidere non in via di urgenza ma in via ordinaria, il reclamo è infondato e deve essere respinto. Infatti, dai referti del DDG nonché di entrambi gli assistenti si evince, senza ombra di dubbio, che la decisione del GST è condivisibile. Risulta che i tifosi della società Puteolana 1902 più volte, emettevano ululati razzisti nei confronti degli avversari della società Afro Napoli ed anche nei confronti di un calciatore di colore della suddetta società, tant'è che il DDG sospendeva per due minuti e che successivamente sempre il pubblico della Puteolana 1902 indirizzava, più volte, insulti ed offese personali al DDG nonché sputi nei confronti dell'assistente arbitrale, attingendolo inequivocabilmente. Analogo atteggiamento veniva tenuto nei confronti dell'altro assistente.

La Corte rileva inoltre che l'esimente di cui all'art. 29 CGS, invocato nel caso di specie, non è configurabile in quanto le circostanze descritte dalla reclamante non risultano dagli atti di gara ad eccezione dell'avvertimento ai propri tifosi di astenersi dall'intonare cori razzisti, intervenuto dopo la sospensione della gara. Cori che, comunque, sono proseguiti anche successivamente. Si osserva altresì, che la sanzione irrogata corrisponde al minimo edittale trattandosi di comportamenti discriminatori reiterati nel corso della gara. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la decisione del GST e dispone incamerarsi la tassa a carico della società Puteolana 1902.

Così deciso in Napoli, in data 31.10.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 31 ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**